



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. [REDACTED], ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa civile R.G. n. [REDACTED] / 2025

**vertente tra**

[REDACTED] - Avv. SALVATORE PONZO

**-RICORRENTE-**

**contro**

KRUK [REDACTED] - Avv. [REDACTED]

**-RESISTENTE-**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] notificato il [REDACTED] con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.794,24 oltre interessi e spese di procedura.

L'opponente eccepisce, quale motivo principale, la carenza di legittimazione attiva di Kruk [REDACTED], assumendo che sussista un'incertezza tale da non consentire di ritenere provata l'effettiva titolarità del credito in capo alla società asseritamente cessionaria. Di contro, Kruk [REDACTED] sostiene di essere pienamente legittimata in quanto [REDACTED]

[REDACTED] assolti mediante pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale. L'opposta precisa che, nelle operazioni di cartolarizzazione, la società cessionaria subentra unicamente nella titolarità dei crediti oggetto di trasferimento e non nell'intera posizione contrattuale dalla quale i crediti originano, con la conseguenza che l'azione volta a contestare il rapporto originario spetterebbe esclusivamente al contraente originario e non alla cessionaria, la quale è invece legittimata, sul piano sostanziale e processuale, a far valere i crediti trasferiti. La società ribadisce che la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio discende tipicamente dalla cessione del credito e che, diversamente dalla cessione del contratto – che

comporta il subingresso pieno nella posizione contrattuale altrui – la cessione del credito comporta il trasferimento del solo diritto di credito, comprensivo delle relative azioni e facoltà strettamente connesse al suo esercizio, sicché non può dubitarsi della legittimazione della cessionaria a proporre e sostenere la domanda monitoria.

La censura relativa alla carenza di legittimazione attiva di KRUK [REDACTED] risulta fondata e assorbente.

È principio consolidato che [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] l'avviso sulla G.U. può costituire un semplice indizio, inidoneo, in caso di contestazione, a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria in mancanza della produzione del contratto di cessione, [REDACTED]

[REDACTED]

In difetto di prova certa sull'inclusione del rapporto nell'operazione di cessione, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della cessionaria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]
- condanna KRUK [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, [REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in LECCE il 16-03-2026

*Il Giudice di Pace*

Dott. [REDACTED]